

RENATO BORRUSO

Ci ha lasciato Renato Borruso, componente del comitato scientifico di questa *Rivista* per l'informatica giuridica e docente di informatica giuridica presso diverse Università. La sua attività si è svolta continuativamente dal 1970, contribuendo alla formazione di almeno tre generazioni di avvocati e magistrati attenti alle tematiche dell'informatica e delle tecnologie informatiche applicate al diritto, e soprattutto capaci di utilizzare gli strumenti della comunicazione elettronica e di intendere la complessità delle diverse tematiche giuridiche che si andavano man mano schiudendo.

Magistrato dal 1954, ha prestato servizio fino al 1997. Tra i coautori del sistema di ricerca informatica *Italgivre-Find* per la ricerca automatica della giurisprudenza, della legislazione e della dottrina ed infine direttore del Centro Elettronico (CED) della Corte di Cassazione. Una volta uscito dai ruoli della magistratura si è poi dedicato completamente all'insegnamento universitario e nell'ambito della specializzazione forense e professionale dei magistrati, così completando idealmente una vocazione dialettica quasi socratica che, nell'interrogarsi sul rapporto tra norma giuridica ed evoluzione tecnologica, esaltava la figura del giurista, chiamato alla ricostruzione della realtà normativa in un ambiente sempre più complesso e quindi richiamato ad una responsabilità informativa e formativa sulle tecniche informatiche di conoscenza e di documentazione e comunicazione informatica, sempre più interattiva, sempre più internazionale.

"*Digitantibus succurunt iura*", affermava spesso, con il suo timbro di voce sereno, ma insieme deciso ed inconfondibile, che ha lasciato il segno in giovani e meno giovani. Le sue opere monografiche¹ testimoniano un impegno preciso e deciso nel campo della ricerca giuridica sull'innovazione, un impegno che si è svolto nell'arco di quasi quarant'anni e che si è manifestato attraverso le prime analisi del rapporto tra computer e diritto, sia

¹ *Sistema di ricerca elettronica della giurisprudenza*, Stamperia Nazionale, 1969.

L'Italgivre-Find, Stamperia Nazionale, 1974.

Civiltà del computer (2 vol.), Ipsoa, 1978.

Computer e diritto (2 vol.), Giuffrè, 1988.

L'informatica per il giurista Giuffrè, I edizione, con C. Tiberi, 1990.

Digitantibus succurrunt iura, Kronos editore, 1991.

Profili penali dell'informatica, con G.

sotto il profilo documentale che sotto l'aspetto della prima individuazione delle tematiche problematiche ancora attuali quali il rapporto tra interpretazione giurisprudenziale e fonti normative disponibili in forma digitale, l'analisi giurimetrica della discrezionalità del giudice, la progressiva individuazione degli illeciti civili e penali legati alla nuova "azione" informatica e la stessa validità della documentazione informatica, oggi espressamente riconosciuta.

Borruso è stato, quindi, un antesignano ed insieme uno studioso attento alle applicazioni pratiche ed alle implicazioni concrete del rapporto esistente tra diritto ed informatica. Non gli è mai mancata una visione profetica (tipica del resto di un altro grande ed indimenticabile Maestro come Vittorio Frosini) e non gli è mai mancata nel contempo una visione positiva ed in un certo senso propositiva dell'ordinamento giuridico: i sistemi informatici sono perciò — nella sua prospettiva — strumenti avanzati che abbiamo il dovere di conoscere e di utilizzare bene ed in modo sempre più accurato ed efficace, in quanto *nuovo* modo di connotare, e perciò di *rinnovare*, le prospettive ed anche le responsabilità sociali degli studi giuridici.

Ma è da sottolineare, anche, quello che è stato il suo ruolo nell'ambito della giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione, in primo luogo quale estensore della "storica" sentenza in tema di responsabilità civile da diffamazione (Sez. I Sentenza n. 5259 del 18/10/1984) meglio nota come "sentenza del decalogo", che tentò una prima sintetica analisi prospettica dell'illecito e del rapporto tra libertà di stampa e responsabilità, con una ricostruzione accurata delle condizioni di fondo poste dalla giurisprudenza, anche penale, per il legittimo esercizio del diritto: utilità sociale dell'informazione; verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Si trattò di una sentenza che fu

Buonomo, G. Corasauti, G. D'Aiotti, Capitolo I Giuffrè, 1994.

Informatica Giuridica, voce dell'Enciclopedia del diritto, I Aggiornamento, Giuffrè, 1996.

Centro Elaborazione Dati della Corte di Cassazione, voce dell'Enciclopedia del diritto, II Aggiornamento, Giuffrè, 1997.

La legge, il giudice, il computer, Giuffrè, 1998.

La tutela giuridica del software, Giuffrè, 1999.

Computer e documentazione giuridica: teoria e pratica della ricerca, con L. Mattioli, Giuffrè, 2000.

L'informatica per il giurista: dal bit a

internet, III edizione, con C. Tiberi, Giuffrè, 2001.

La criminalità nel mondo dei nuovi media. Aspetti criminologici INFORAV, Roma, 2001.

Discrezionalità e autonomia del giudice. Il contributo dell'informatica giuridica, in questa *Rivista* 2002 pag. 309.

Diritto civile e informatica (con G. Ciacci), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, (di R. Borruso cap.li 1-4, 6 e 7 sez. II), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004.

L'informatica del diritto, con Di Giorni-Mattioli-Ragona, Parte Speciale del volume intitolata: *Riflessioni sull'informatica giuridica* (pagg. 293-413), Giuffrè, Milano, 2004.

accolta con molte polemiche in ambito giornalistico, ma in un certo senso anch'essa di "avanguardia" nel punto in cui era analizzata, per la prima volta, problematicamente la stessa forma espositiva dei contenuti giornalistici e persino dello scopo informativo, da conseguire con "serena" obiettività almeno nel senso di poter escludere ogni preconcetto intento denigratorio e, comunque, per affermare una attività espositiva "*rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente ai più umani sentimenti.*" Come è noto la stessa sentenza si incentrava sui requisiti persino della forma espositiva critica, ricostruendo una autonoma figura di illecito civile, anche indipendentemente dall'effettiva sussistenza degli estremi di reato, ogni qual volta l'esposizione dei contenuti non fosse stata improntata a *leale chiarezza*, ovvero quando cioè il giornalista ricorresse (scorrettamente) ad artifici verbali o metaforici (sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, vere e proprie insinuazioni). Il mondo dell'informazione reagì, con toni talora estremamente spropositati, parlando senza mezzi termini di "censura" giudiziaria, senza cogliere affatto, nella approssimazione che peraltro gli è tipica, lo sforzo semantico della pronuncia e la prospettiva di alto profilo che vi era contenuta, nelle argomentazioni tutte, in un certo senso focalizzate proprio alla ricostruzione del complesso rapporto di *lealtà informativa* e nella definizione di precise responsabilità sociali ad essa riconducibili, che fu molto sviluppato, in seguito, in sede deontologica. Il tema fu da lui nuovamente affrontato nel 1991 (Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 04/09/1991) in materia di limiti alla responsabilità risarcitoria del giornalista, articolando sia l'esimente della verità putativa cioè della convinzione in buona fede del giornalista circa la verità della notizia, sia il rapporto tra omessa o limitata rettifica e conseguente responsabilità risarcitoria.

E nel suo contributo alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di informazione va considerata anche una pronuncia fondamentale in tema di *diritto all'immagine* (Sez. 1, Sentenza n. 5790 del 10/11/1979) con l'estensione della tutela del ritratto ex art. 97 della LD.A. nel caso di utilizzazione senza consenso delle sembianze di un calciatore per la produzione in serie di un giocattolo. Il principio, poi progressivamente assestatosi, in fondo, ha anch'esso tale valenza "profetica" perché ha finito per fondare un punto fermo in ordine al rapporto tra notorietà dei personaggi dello sport ed uso commerciale delle relative immagini, oggi anche con la produzione e vendita di videogiochi di simulazione di eventi sportivi.

Si devono ancora a Borruso altre pronunce importanti in tema di concorrenza sleale, peraltro tutte basate sull'analisi del rap-

porto informativo (Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 04/07/1985 e Sez. 1, Sentenza n. 5346 del 10/05/1993), in tema di responsabilità civile da reato (Sez. 1, Sentenza n. 1540 del 11/02/1995) ed infine in tema di proprietà industriale, in tema di brevetti, con l'analisi del requisito della "novità intrinseca" (Sez. 1, Sentenza n. 839 del 24/01/1995) anche di fronte alle nuove problematiche del design (Sez. 1, Sentenza n. 182 del 05/01/1995) che in tema di marchi, soprattutto valorizzando il carattere essenzialmente informativo del marchio stesso (Sez. 1, Sentenza n. 573 del 30/01/1985, Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 04/07/1985, Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 13/04/1989, Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 13/03/1993, Sez. 1, Sentenza n. 8292 del 11/10/1994) ed infine in tema di diritto d'autore con l'estensione alla tutela di opere nuove quali i cataloghi (Sez. 1, Sentenza n. 7397 del 19/07/1990). Ed ancora si devono a lui le prime indirette affermazioni di tutela dell'utente e del consumatore nei servizi di telefonia (Sez. 1, Sentenza n. 564 del 25/01/1979) e nei servizi bancari (Sez. 1, Sentenza n. 8496 del 18/10/1994) proprio in rapporto ad obblighi informativi e la prima pronuncia riguardante la tutelabilità stessa dell'idea pubblicitaria (Sez. 1, Sentenza n. 3501 del 28/05/1980).

Ci lascia un amico discreto e un attento osservatore dell'evoluzione dell'ordinamento, ma soprattutto un giurista completo, coerente ed appassionato, che soprattutto sapeva sempre ben trasmettere agli altri la sua passione, perché, come amava spesso sottolineare « *il diritto non è accademia: è vita* »².

GIUSEPPE CORASANITI

² *L'informatica del diritto*, cit., pag. 316.